Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75 — **Roma - Mercoledì, 7 febbraio 1934 - Anno XII** — **Numero 31**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 24 gennaio 1934-XII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Acquarone conte Pietro.
Romano Avezzana barone dott. Camillo.
Bacci dott. Icilio.
Baldi Papini nobile dott. Raffaello.
Barzini Luigi.
Belfanti prof. Serafino.
Benuicelli conte Alfredo.
Caetani don Gelasio dei Duchi di Sermoneta.
Centurione Scotto marchese don Mario Carlo.
Cini Vittorio.
Conti Sinibaldi conte prof. Ugo.
Cozza conte ing. Luigi.
Crespi Mario.
Curatolo prof. Giacomo Emilio.
D'Achiardi prof. Giovanni.
Danza avv. Giuseppe Francesco.

(1924)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1956.
Disciplina della produzione e del commercio serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare tutta la produzione e il commercio serico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di

concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disciplina della produzione e del commercio del seme bachi da seta.

Art. 1.

L'art. 6 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, è sostituito dal seguente:

« E' vietato di allevare, a scopo di riproduzione e di reincrocio qualsiasi razza che non sia razza pura o che non sia riconosciuta come nuova razza stabilizzata ».

Art. 2.

Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita solo il seme delle qualità che saranno state determinate nell'anno precedente.

La determinazione di tali qualità sarà fatta da apposita Commissione di cui all'art. 8.

La Commissione sarà convocata annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il mese di febbraio, per la determinazione dei tipi e delle qualità di seme da destinare alla produzione ed al commercio dell'anno successivo.

I conduttori di stabilimenti di produzione e vendita seme bachi che non ottemperino all'obbligo sancito dal primo comma del presente articolo sono passibili di una ammenda non inferiore a lire mille.

Oltre a tale penalità i funzionari e gli incaricati del servizio di vigilanza e controllo sugli stabilimenti di produzione seme bachi, ai sensi della legge 28 giugno 1923, n. 1512, hanno sempre facoltà di ordinare la essiccazione di quelle partite di bozzoli, destinate alla produzione del seme, che trovassero negli stabilimenti, non conformi ai tipi e qualità da confezionare per l'annata in corso.

L'inosservanza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo costituisce altresì infrazione valutabile ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione.

Art. 3.

La preparazione dei ceppi da riproduzione sarà esclusivamente affidata a stabilimenti, in numero non maggiore di quattro, riconosciuti a ciò idonei, con giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e da questo appositamente autorizzati ed operanti sotto la sorveglianza del Ministero stesso, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512.

Per la preparazione degli anzidetti ceppi da riproduzione gli stabilimenti di cui al precedente comma sono soggetti sia alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, sia a quelle della legge 28 giugno 1923, n. 1512.

TITOLO II.

Disciplina della stufatura e della essiccazione dei bozzoli.

Art. 4.

Chiunque intenda esercitare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli deve chiedere ed ottenere apposita autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al precedente comma gli esercenti di filande e gli esercenti autorizzati di stabilimenti di produzione seme bachi quando l'impianto di stufatura e di essiccazione dei bozzoli sia impiegato per uso esclusivo delle stesse filande o stabilimenti di produzione seme bachi.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere accompagnata dai disegni e dalla descrizione particolareggiata dell'impianto e dell'attrezzatura e dalla pianta generale dei locali.

Nella stessa domanda dovrà indicarsi come e con quale personale si intenda di far funzionare l'impianto.

L'autorizzazione è accordata quando, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al successivo art. 8 risulti che i locali, le macchine, gli attrezzi, il personale direttivo e tecnico ed in genere il funzionamento dell'impianto siano tali da assicurare la razionale stufatura ed essiccazione dei bozzoli.

L'autorizzazione è data per una potenzialità di esercizio pari a otto decimi della potenzialità massima di soffocazione ed essiccazione dell'impianto. La potenzialità massima verrà stabilita tenendo calcolo della possibilità di effettuare le operazioni di stufatura e di essiccazione dei bozzoli in due o più tempi, sempre che gli impianti siano convenientemente attrezzati per la buona conservazione dei bozzoli negli intervalli fra i vari tempi delle operazioni.

Nessun impianto autorizzato può stufare ed essiccare complessivamente, durante il periodo stagionale di esercizio, un quantitativo di bozzoli superiore a quello per il quale l'autorizzazione è concessa. Il quantitativo dei bozzoli essiccati deve risultare da apposito registro ufficiale, sul quale, giorno per giorno, debbono annotarsi, dall'esercente dell'impianto, tutte le operazioni compiute.

Qualora sia necessario, può essere disposto, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 8, una visita agli impianti, per riscontrarne la rispondenza ai fini dell'autorizzazione.

Le spese per tale sopraluogo da sostenersi dallo Stato, vengono rimborsate, mediante versamenti in Tesoreria da chi chiede l'autorizzazione e sono calcolate sulla base delle disposizioni in vigore che regolano le missioni per conto dei privati.

L'obbligo per tali spese permane anche nel caso che la autorizzazione non sia concessa.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita, a mezzo di propri funzionari, centrali e periferici, o per mezzo di speciali incaricati, la sorveglianza sull'esercizio degli impianti come sopra autorizzati, per accertare il razionale funzionamento e l'osservanza delle norme contenute nel precedente art. 5.

Qualora sia accertato un imperfetto funzionamento, l'esercente dell'essiccatoio è tenuto a rimettere l'impianto in regolare efficienza nel termine perentorio che gli sarà assegnato.

In caso di gravi difetti che richiedano lavori di riattazione incompatibili con il regolare funzionamento degli impianti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a suo giudizio insindacabile, può ordinare la temporanea chiusura dello stabilimento di stufatura e di essiccazione, per il periodo di esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza può essere revocata l'autorizzazione dell'esercizio. Non potrà essere concessa per lo stesso o per altri impianti nuova autorizzazione a chi avrà dato

luogo a tale revoca, se non trascorso almeno un anno dalla revoca stessa.

La sospensione temporanea dell'esercizio dello stabilimento o dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione possono essere anche disposte per difetti di funzionamento derivanti da negligenza o imperizia del personale.

Art. 7.

Chiunque, all'infuori degli esercenti di filande o di stabilimenti di produzione seme bachi, di cui al 2° comma del precedente art. 4, esercisca, alla data di pubblicazione del presente decreto, un impianto di stufatura ed essicazione di bozzoli, è tenuto a denunziare, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la esistenza dell'impianto stesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fornendo contemporaneamente gli elementi di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'art. 8 ispezionerà, per mezzo di tre membri delegati, gli impianti indicati al precedente comma, al fine di accertare se essi posseggano i requisiti fissati nell'art. 5 per ottenere l'autorizzazione prevista dal presente decreto.

Nel caso che non venga riconosciuto il concorso dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, saranno, occorrendo, applicate le norme di cui al 2° e 3° comma dell'art. 6.

In caso di inadempienza o di insanabile mancanza dei requisiti per l'autorizzazione sarà ordinata la chiusura dello stabilimento o dell'impianto senza diritto ad indennizzo.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo saranno passibili dell'ammenda fino a lire 5000.

Nel caso preveduto dal comma precedente può essere disposta la chiusura dello stabilimento o dell'impianto.

Art. 8.

Per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 7 sarà nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, una Commissione così composta:

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

i direttori delle Regie stazioni sperimentali bacologica in Padova, di gelsicoltura e bachicoltura in Ascoli Piceno e della Regia stazione sperimentale per la seta in Milano;

un rappresentante dell'Ente Nazionale Serico;

due rappresentanti designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, scelti in seno alla Federazione nazionale fascista dell'industria della seta, uno nella categoria dei produttori seme bachi, e l'altro in quella dei filandieri;

un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

un rappresentante del Sindacato nazionale tecnici agricoli.

La Commissione sarà presieduta dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO III.

Disciplina degli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete.

Art. 9.

Chiunque intenda istituire od esercitare uno stabilimento di stagionatura e di assaggio delle sete deve chiedere od ottenere apposita autorizzazione dal Ministero delle corporazioni.

Le domande di autorizzazione debbono essere redatte e documentate secondo le norme da stabilirsi ai sensi del successivo art. 19.

Art. 10.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 9 è accordata dal Ministero delle corporazioni, a suo giudizio insindacabile, sentito l'Ente Nazionale Serico.

Il Ministro per le corporazioni ai fini dell'autorizzazione richiesta può disporre sopraluoghi negli stabilimenti.

L'autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore ad anni venti e può essere prorogata.

Art. 11.

Gli stabilimenti che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 9 del presente decreto sono soggetti, per il loro funzionamento, alla osservanza delle disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo art. 19.

Tali disposizioni dovranno, fra l'altro, fissare i criteri da seguire per la scelta del personale e le modalità per tutte le operazioni da svolgersi negli stabilimenti suddetti.

Le tariffe relative alle varie operazioni di stagionatura e di assaggio, nonchè le tabelle di classificazione delle sete, dovranno essere approvate, di volta in volta, dal Ministero delle corporazioni, sentito l'Ente Nazionale Serico.

Art. 12.

L'autorizzazione può essere in qualunque momento sospesa o revocata a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni sentito l'Ente Nazionale Serico:

a) per inosservanza delle norme stabilite ai sensi dell'art. 19;

b) per accertata irregolarità del funzionamento dello stabilimento;

c) per imperizia o negligenza del personale direttivo, tecnico ed amministrativo preposto all'azienda.

A prescindere dalla sospensione o revoca prevista nel presente articolo, quando per colpa si sia dato luogo a operazioni errate riguardo alla stagionatura ed alle classificazioni delle sete, o si sia incorsi in gravi irregolarità nella spedizione delle sete presentate agli stabilimenti per la esportazione a termini del successivo art. 16, i responsabili sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila, salvo che il fatto non costituisce reato più grave.

Art. 13.

La vigilanza ed il controllo sugli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, sono esercitati da funzionari della Regia stazione sperimentale della seta in Milano.

A tale scopo la pianta organica della detta Stazione è aumentata di due posti di grado nono (gruppo *A*).

Art. 14.

Gli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete che intendano funzionare come magazzini generali sono altresì soggetti alle disposizioni del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, nonchè della legge 12 maggio 1930, n. 685.

Art. 15.

Gli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono chiedere ed ottenere l'autorizzazione per continuare l'esercizio.

Al fine suddetto, essi debbono, entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto previsto dal successivo art. 19, inoltrare domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria) redatta e documentata secondo le norme che saranno stabilite con il decreto stesso.

Se allo scadere del termine indicato nel precedente comma essi non avranno presentata la domanda o non l'avranno regolarmente documentata il Ministero delle corporazioni, sentito l'Ente Nazionale Serico, può a suo giudizio insindacabile disporre per la loro chiusura temporanea o definitiva.

Indipendentemente da ciò, nel caso che negli stabilimenti esistenti, a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni, sentito l'Ente Nazionale Serico, non venga riconosciuto il concorso dei requisiti richiesti dalle norme da fissarsi a tenore dell'art. 19 del presente decreto, per il funzionamento degli stabilimenti di stagionatura ed assaggio, potrà essere ordinata la chiusura temporanea e fissato un termine per le necessarie trasformazioni, integrazioni ed adattamenti.

In caso di inadempienza, sarà ordinata la chiusura definitiva, senza diritto ad indennizzo.

TITOLO IV.

Disciplina dell'esportazione delle sete.

Art. 16.

È vietata l'esportazione dal Regno della seta tratta semplice che non sia munita di un certificato di classificazione rilasciato da uno degli stabilimenti di assaggio e di stagionatura regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

La seta tratta semplice dovrà, in ogni caso, essere spedita all'estero direttamente dallo stabilimento presso cui è stata presentata per l'assaggio e la stagionatura, e dovrà essere accompagnata dal certificato di classificazione previsto dal comma precedente.

Tale certificato dovrà essere firmato dal direttore, o da chi ne fa le veci, dello sabilimento di stagionatura e di assaggio e presentato all'Ufficio doganale competente.

Art. 17.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà determinata la data dalla quale è vietata l'esportazione dal Regno della seta tratta semplice, che non sia munita del certificato di classificazione, previsto dal precedente art. 16.

Art. 18.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è stabilito un diritto non superiore a cent. 10 su ogni chilogramma di seta tratta semplice che sarà presentato agli stabilimenti di stagionatura e di assaggio.

La misura sarà determinata e, occorrendo, variata, sempre entro il detto limite di cent. 10, dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentito l'Ente Nazionale Serico.

I proventi di cui al precedente comma saranno riscossi e versati trimestralmente e non oltre l'ottavo giorno della fine di ciascun trimestre da ogni stabilimento di stagionatura e di assaggio delle sete alla Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Per la mancata riscossione da parte degli stabilimenti di stagionatura e di assaggio del diritto di cui sopra, come pure per il mancato versamento in termine, gli stabilimenti suddetti incorrono nella pena pecuniaria da due a dieci volte il diritto non riscosso o non versato.

La vigilanza sulle riscossioni e sui versamenti del diritto di cui al precedente comma è affidata agli ispettori del demanio e delle tasse competenti per territorio.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte negli stati di previsione dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e le foreste gli stanziamenti necessari per provvedere alle spese occorrenti per la vigilanza ed il controllo previsti dal presente decreto sugli stabilimenti di stufatura e di essiccazione dei bozzoli e sugli stabilimenti di assaggio e di stagionatura delle sete.

Art. 19.

Con separati decreti Reali, promossi dai Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze saranno rispettivamente stabilite le norme di applicazione del presente decreto e quelle per il funzionamento degli stabilimenti di stagionatura e di assaggio delle sete.

Le domande per ottenere le autorizzazioni prescritte dagli articoli 4 e 9 e la denuncia o la domanda di cui agli articoli 7 e 15 dovranno essere presentate al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, il quale le trasmetterà con le eventuali osservazioni al competente Ministero.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 22. — MANCINI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 77.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato esecuzione allo scambio di note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato esecuzione allo scambio di note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, per la proroga al 30 giugno 1933 del termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 78.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 79.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato esecuzione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato esecuzione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933, fra l'Italia e la Jugoslavia, col quale viene prorogato al 1° ottobre 1933 — con effetto al 1° dicembre 1933 — il termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale del 25 aprile 1932 al Trattato stesso; e viene stabilito che entrambi tali atti, se non denunciati il 1° ottobre 1933, rimarranno indefinitamente prorogati, con facoltà a ciascuna delle Parti contraenti di denunciarli in qualunque momento per farli decadere due mesi dopo la data della denuncia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 80.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente l'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente l'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci, con la seguente modificazione:

Nella tabella recata dall'articolo 1, alle parole « Ancie per armoniche » sostituire « Ancie per armoniums ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 81.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 gennaio 1934, n. 82.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione carabinieri Reali della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione carabinieri Reali della Tripolitania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 83.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 84.

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo in . . . . L. 189.277.511,65
delle quali furono riscosse . . . . . » 70.340.762,30

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 118.936.749,35

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 189.277.511,65
delle quali furono pagate . . . . . . » 30.643.205,49

e rimasero da pagare . . . . L. 158.634.306,16

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in . . L. 124.459.941,28
delle quali furono riscosse . . . . . . » 123.931.004,90

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 528.936,38

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in . . . . L. 171.795.109,42
delle quali furono pagate . . . . . . » 153.020.100,93

e rimasero da pagare . . . . L. 18.775.008,49

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1) . . . . . . L. 118.936.749,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . . » 528.936,38

Resti attivi al 30 giugno 1930 . . . . L. 119.465.685,73

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del l'esercizio 1929-30 (articolo 2) . . . . . L. 158.634.306,16
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . » 18.775.008,49

Resti passivi al 30 giugno 1930 . . . L. 177.409.314,65

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 85.

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il loro trasferimento nel Corpo di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo M. del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:

a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente;

b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia (o di reparto corrispondente), col grado di capitano;

c) i tenenti colonnelli:

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria;

due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore;

d) i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio);

e) i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata (o di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unità;

f) i generali di divisione: un periodo continuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e perciò ne consenta i giudizi delle superiori autorità.

Art. 2.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per ottenere il trasferimento nel Corpo di stato maggiore debbono:

a) i capitani: aver compiuto il periodo di comando del rispettivo reparto, prescritto dal precedente articolo 1;

b) i maggiori: aver compiuto almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Coloro che non avranno compiuto gli altri due anni di servizio alle truppe prescritte dal precedente articolo 1, lettera *c*), dovranno ultimarli prima della promozione a colonnello;

c) i colonnelli: avere compiuto un periodo continuativo di comando di un reggimento della propria arma che consenta il giudizio nelle note caratteristiche su tre esercitazioni estive.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno in relazione alla disponibilità di ufficiali, secondo norme che verranno stabilite per decreto Reale.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, saranno determinati i comandi di truppa sia dell'Esercito metropolitano che coloniale validi agli effetti di quanto è stabilito dai precedenti articoli e di ogni altra disposizione, oggi in vigore, riguardante il servizio alle truppe.

Art. 4.

Tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge sono abrogate, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 2, e nel seguente articolo 5.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge non saranno applicate agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento degli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ed avanzamento anticipato ed a scelta.

Le disposizioni stesse non si applicheranno inoltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i servizi previsti dalle vigenti disposizioni e perciò siano già stati destinati ad altri servizi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in parte detti servizi e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nella legge stessa potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

Per tutti gli ufficiali contemplati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni attualmente in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1934, n. 86.

Approvazione degli argomenti speciali stabiliti per i concorsi a cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi 3ª, 4ª, 5ª, 8ª.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 ottobre 1932, n. 1489, che approva i programmi per i concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e in particolare i programmi dei concorsi esami di Stato delle classi 3ª (lettere classiche), 4ª (lettere italiane e storia), 5ª (lettere italiane, latine e storia) e 8ª (lingua e letteratura straniera negli istituti medi di secondo grado); nei quali si richiedeva un più approfondito studio di taluni argomenti speciali per il biennio 1932-33;

Considerato che occorre determinare i nuovi argomenti speciali per i concorsi ed esami di abilitazione delle suddette classi per il biennio 1934-35;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per i concorsi e gli esami di abilitazione all'insegnamento medio delle classi 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, che avranno luogo negli anni 1934 e 1935, sono stabiliti gli argomenti speciali d'esame richiesti nell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 31. — MANCINI.

Argomenti speciali per i concorsi a cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi 3ª, 4ª, 5ª, 8ª.

3ª - LETTERE CLASSICHE.

Greco.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1934 e nel 1935 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio di questi due temi:

1. Il pensiero politico degli oratori attici.
2. Gli scrittori alessandrini che hanno sentito e rappresentato la grandezza politica di Roma da Polibio a Dione Cassio.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

Latino.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1934 e nel 1935 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio di questi due temi:

1. Caratteri e valore storico dei *Commentari* di Cesare, con particolare riguardo alla storiografia romana del suo tempo.
2. La politica romana nei poeti satirici (Giovenale e Persio).

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

4ª - LETTERE ITALIANE E STORIA.

Italiano.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1934 e nel 1935 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio di questi due temi:

1. Il concetto della romanità in Francesco Petrarca e nella società del suo tempo.
2. Il sentimento nazionale italiano nelle opere di Vincenzo Gioberti e di Cesare Balbo.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

5ª - LETTERE ITALIANE, LATINE E STORIA.

Italiano.

Come per la classe 4ª.

Latino.

Come per la classe 3ª.

8ª - LINGUA E LETTERATURA STRANIERA NEGLI ISTITUTI MEDI DI SECONDO GRADO.

Francese.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1934 e nel 1935 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio in questi due temi:

1. Simbolisti e decadenti: Verlaine e Mallarmè.
2. Balzac e il romanzo sociale.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscére direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

Inglese.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1934 e nel 1935 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio di questi due temi:

1. L'Italia nell'opera di John Keats e dei due Browning.
2. La storiografia del secolo XIX con particolare riguardo a Macaulay.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

Tedesco.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1934 e nel 1935 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio di questi due temi:

1. La « Giovane Germania » di Enrico Heine.
2. Il dramma di Federico Hebbel.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

Spagnuolo.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1934 e nel 1935 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio di questi due temi:

1. Motivi e caratteri dell'epica nazionale: il poema del Cid.
2. Origine e sviluppo del romanzo pastorale.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 87.
Soppressione della Sezione staccata per il commercio del bestiame presso la Borsa merci di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2178, che ha istituito in Napoli una Borsa per la contrattazione delle merci;

Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1728, che ha istituita nella Borsa merci di Napoli una Sezione staccata per il commercio del bestiame, presso il mercato bestiame del comune di Napoli;

Veduta la deliberazione presa il 23 settembre 1933-XI dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli, con la quale si domanda la soppressione della Sezione per il commercio del bestiame presso il mercato bestiame del comune di Napoli;

Ritenuta l'opportunità di approvare la suddetta deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Sezione staccata per il commercio del bestiame presso il mercato bestiame del comune di Napoli, istituita presso la Borsa merci di Napoli col R. decreto 16 settembre 1926, n. 1728, è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. 88.
Modificazione del regime fiscale degli oli minerali e derivati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle voci 643 e 644 della vigente tariffa dei dazi doganali relative agli oli minerali ed ai residui della distillazione di oli minerali, sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base
ex 643	Oli minerali:		
ex *a*	greggi:		
	2. destinati alla raffinazione . . . . . . (Nota invariata).	—	Esenti
	3. altri	Q.le	12 —
b	lubrificanti . . . . L'olio di vaselina bianco da impiegare nella brillatura del riso, è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze. Gli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi sono ammessi al dazio ridotto di lire 16,40 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	»	25 —
c	petrolio	»	12 —
d	benzina . . . . L'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dei fiori è ammesso, limitatamente a un contingente annuo di 600 quintali, in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	»	12 —
e	altri	»	12 —
ex 644	Residui della distillazione degli oli minerali:		
b	destinati alla raffinazione	—	Esenti
c	altri . . . . (Nota invariata).	Q.le	12 —

Art. 2.

I prodotti di cui al precedente articolo, sono esentati dal dazio sul valore stabilito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187.

Art. 3.

Le aliquote di tassa vendita sugli oli minerali sono modificate come segue:

Oli minerali greggi, altri (voce 643-*a*-3), L. 68 per quintale;

Oli minerali lubrificanti (voce 643-*b*), L. 55 per quintale;

Petrolio (voce 643-*c*), L. 93 per quintale;

Benzina (voce 643-*d*), L. 161 per quintale;

Oli minerali altri (voce 643-*e*), L. 102 per quintale.

È imposta sui residui della distillazione di oli minerali, altri (voce 644-*c*) una tassa di vendita di L. 68 il quintale.

Con le stesse norme e condizioni stabilite per l'esenzione o la riduzione del dazio, la tassa di vendita per i seguenti prodotti è fissata come segue:

a) per l'olio di vaselina bianco da impiegare per la brillatura del riso, L. 22 il quintale;

b) per gli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi, L. 35 il quintale;

c) per l'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori, L. 80 il quintale.

Art. 4.

Il limite stabilito dall'art. 1, n. 2, lettera *a*), e n. 3, lettera *b*), delle disposizioni sulle tare riguardanti gli oli minerali (esclusa la benzina e il petrolio), è ridotto da L. 73,40 a L. 10.

Art. 5.

Gli aumenti della tassa di vendita risultanti dalle nuove aliquote stabilite con l'art. 3 del presente decreto-legge non si applicano:

1° ai prodotti già sdoganati con il pagamento del dazio di confine nella misura preesistente all'applicazione del presente decreto;

2° ai prodotti ottenuti o che saranno ottenuti dalla trasformazione di oli minerali o di residui della distillazione di oli minerali allorquando su queste materie prime sia stato già corrisposto il dazio di confine nella misura vigente anteriormente alla andata in vigore del presente decreto;

3° ai prodotti già estratti dagli stabilimenti nazionali di trasformazione di oli minerali o di residui di oli minerali e che si trovino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, vincolati al solo pagamento della tassa di vendita.

Gli agenti della Finanza procederanno a tutti gli accertamenti del caso ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 6.

È abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, numero 7.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 60. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1934.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, concernente l'importazione a dazio ridotto di farina di granturco, escluso quello bianco, destinata all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1934-XII, n. 25;

Determina:

Art. 1.

La farina di « granturco altro » destinata all'alimentazione del bestiame per essere ammessa, nei limiti del contingente annuo di 60.000 quintali fissato dal citato Regio decreto-legge, al dazio ridotto di lire 10 il quintale, dovrà essere sottoposta a denaturazione, da eseguirsi sotto vigilanza doganale all'atto stesso della importazione, mediante miscela con una soluzione di grammi due di bleu metilene medicinale disciolto in un litro d'acqua.

La farina, convenientemente irrorata con la soluzione suddetta, sarà poi rimescolata fino all'uniforme assorbimento del denaturante.

Il bleu metilene da impiegarsi per la denaturazione dovrà essere previamente verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

Per ottenere l'agevolezza della importazione a dazio ridotto della farina suindicata occorre farne regolare domanda alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, corredata da un certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dal quale risulti che il richiedente è allevatore di bestiame o abituale importatore di mangimi per animali.

Art. 3.

Nella dichiarazione scritta per importazione dovrà essere indicato il luogo di destinazione della farina.

La dogana rilascerà la merce a libera disposizione dell'importatore, segnalando però le singole importazioni, con tutte le indicazioni necessarie, al competente nucleo di Polizia tributaria investigativa per l'accertamento dell'effettivo impiego della farina nell'uso per il quale fu consentita l'agevolezza.

L'introduzione nel Regno della farina, col beneficio previsto e consentito dal citato R. decreto-legge n. 25 del 15 gennaio 1934, dovrà avvenire esclusivamente per le dogane di Napoli e Civitavecchia.

Art. 4.

Sarà considerata come importata in contrabbando la farina di « granturco altro » rilasciata a dazio ridotto in base al R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, e che risulti impiegata per usi diversi dall'alimentazione del bestiame.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1925)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2566-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Babich vedova Maria fu Giuseppe nata Dezorzi, nata a Pinguente il 3 dicembre 1853 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf., 517, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(289)

N. 11419-2567-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Babich Giovanna di Michele, nata a Pinguente il 13 maggio 1905 e residente a Trieste, via C. Colombo, 7, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(290)

N. 11419-2569-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Cociancich Pierina di Matteo, nata a Castellier di Visinada il 24 giugno 1908 e residente a Trieste, Piccola Fornace, 5, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe di Pierina, nato il 13 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(293)

N. 11419-2570-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iankovic Trifone fu Pietro, nato a Mulla (S.H.S.) il 1° febbraio 1893 e residente a Trieste, via Ombrelle, 7, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(294)

N. 11419-2571-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iankovic Giuseppe fu Antonio, nato a Matteria il 17 ottobre 1903 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 148, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(295)

N. 11419-2572-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iancovich Pietro fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 gennaio 1886 e residente a Trieste, via Moligrande, 5, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia Iancovich nata Gustincic di Giovanni, nata il 22 dicembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(296)

N. 11419-2573-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iancovich Renata di Luigi, nata a Trieste il 1° luglio 1907, e residente a Trieste, via Malcanton, 15, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(297)

N. 11419-2574-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iancovich Ester fu Stefano, nata a Trieste il 3 febbraio 1884 e residente a Trieste, via Ponziana, 14, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del ci-

tato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(298)

N. 11419-2575-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Valich ved. Maria fu Michele nata Rosanz, nata a Nablo il 22 agosto 1869 e residente a Trieste, via Pietà, 15, sono restituiti nella forma italiana di « Valli » e « Rosani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Romana Bruna fu Antonio, nata il 28 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(299)

N. 11419-2576-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Valic Maria fu Giuseppe, nata a Lubiana il 4 settembre 1902 e residente a Trieste, via G. Rota, 5, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(300)

N. 11419-2614-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Matteo fu Marco, nato ad Abrega il 25 settembre 1899 e residente a Trieste, via Udine, 36, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Babich nata Pomasan di Felice, nata il 10 maggio 1902, moglie;
2. Emilia di Matteo, nata il 20 agosto 1926, figlia;
3. Luciana di Matteo, nata il 3 dicembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(323)

N. 11419-2615-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Babich ved. Giuseppina fu Giovanni nata Trager, nata a Trieste il 10 marzo 1890 e residente a Trieste, via Solitario, 17, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(324)

N. 11419-2616-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Michele fu Marco, nato a Abrega il 19 ottobre 1902 e residente a Trieste, via del Veltro, 7, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Orsola Babich nata Marsich di Antonio, nata il 23 settembre 1904, moglie;
2. Alberto di Michele, nato il 1° febbraio 1926, figlio;
3. Luciana di Michele, nata il 14 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del vecchio consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita n. 25634 del vecchio consolidato 5 %, intestato a Bonafede Michele fu Paolo e vincolato di usufrutto a favore di Bonafede Rosario di Michele, domiciliato in Gratteri.

Essendo detto certificato mancante del 2° mezzo foglio di compartimenti semestrali ed avendone l'erede del titolare denunziato lo smarrimento, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente Regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 27 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1880)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di foglio di compartimenti semestrali di certificato del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

Ad istanza dei signori Labbro Vittorio, Maria ed Ercole fu Giovanni è stato dichiarato lo smarrimento del secondo mezzo foglio (di compartimenti semestrali) del certificato del consolidato 3.50 per cento, n. 96049, dell'annua rendita di L. 252 intestato a Labbro Giovanni di Vittorio (di cui gli istanti sono eredi) e sottoposto ad ipoteca a favore della di lui moglie Rossetti Francesca di Giuseppe a garanzia delle di lei ragioni dotali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che a norma dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, questa Amministrazione eseguirà il tramutamento di detto certificato in titoli al portatore che saranno consegnati ai suddetti eredi, giusta loro istanza

Roma, 30 settembre 1933 Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 29.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.85
Inghilterra (Sterlina)	58.325
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	368.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.685
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	57.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.65
Egitto (Lira egiziana)	59.825
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.76
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.25
Svezia (Corona)	3.06
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.15
Id. 3,50% (1902)	92.10
Id. 3% lordo	67.675
Consolidato 5%	96.625
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.35
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.125
Id. id. id. 1940	107.975
Id. id. id. 1941	107.95
Obbligazioni Venezie 3,50%	95.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 106.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria di Messina — Intestazione: Mauromati Giovanni fu Eugenio — Ti-

toli del Debito pubblico: Submultipli E redimibile 1ª categoria 4, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1924 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3775 — Data: 3 giugno 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Russo Giuseppe di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 350, consolidato 3,50%, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1879)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima del Lazio n. 55 in data 3 gennaio 1934-XII, i lavoratori del porto di Roma sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Enrico Toti tra i lavoratori portuali di Roma ».

(1884)

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso interno a posti di ingegnere capo e ingegnere sanitario nel ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso interno per titoli ai posti di:
a) ingegnere sanitario capo (grado 6°);
b) ingegnere sanitario (grado 7°);
presso l'Istituto di sanità pubblica, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, rispettivamente con l'annuo stipendio iniziale di L. 22.000 e L. 19.000 ed il supplemento di servizio attivo di annue L. 7000 e L. 5200 ridotti del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti sono ammessi i laureati in ingegneria che rivestano, alla data del presente decreto, rispettivamente il grado 6° o 7° in un ruolo di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi del 2 marzo 1934, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la esplicita indicazione del posto al quale intendono concorrere e del loro domicilio corredata dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita legalizzato, da rilasciarsi a norma del R. decreto 25 agosto 1932, n 1101;

2° laurea in ingegneria, conseguita presso un istituto di istruzione superiore del Regno; la laurea anzidetta dovrà essere esibita in originale o in copia notarile legalizzata;

3° certificato rilasciato dal capo dell'Amministrazione da cui il concorrente dipende, dal quale risulti la data della prima ammissione in servizio, le eventuali interruzioni, il grado che attualmente riveste, o la permanenza in servizio alla data del presente decreto;

4° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fascio di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

5° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

6° copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio;

7° tutti quei documenti e titoli di studio e di servizio che gli aspiranti ritengono nel loro interesse di produrre.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuati quelli di cui ai numeri 6 e 7 dovranno essere redatti in conformità delle leggi sul bollo.

I certificati di cui ai numeri 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Scaduto il termine di chiusura del concorso non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Art. 3.

I titoli da prendere in considerazione sono:

1° i servizi prestati, posteriormente all'assunzione in servizio statale, gli eventuali incarichi e missioni compiute per conto di pubbliche amministrazioni;

2° le pubblicazioni scientifiche e professionali in genere;

3° i documenti che valgano a dimostrare speciale attitudine al posto messo a concorso.

Costituisce titolo di preferenza il servizio già prestato nell'Amministrazione dello Stato, nel campo della ingegneria sanitaria.

Art. 4.

Il giudizio del concorso è dato da una Commissione composta nei modi specificati dal terzo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9° in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario.

Art. 5.

La Commissione, nella relazione da presentare al Ministro compila la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita, ed osservate, a parità di punti, le norme di legge relative alle preferenze.

Art. 6.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, e ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 7.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita, con decreto Ministeriale, ai concorrenti che risulteranno vincitori in base alla graduatoria di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 1° febbraio 1934 · Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1944)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.